

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo CARLO LEVI

Codice fiscale: 97198040582 – Cod. meccanografico: RMIC81100A – Distretto 12

Via Serrapetrona 121 – 00138 Roma – tel. 06 88522322

<https://iclevi.edu.it/> ✉ RMIC81100A@istruzione.it pec: RMIC81100A@pec.istruzione.it

Circ.172/2324

Roma, 5 marzo 2024

Alla cortese attenzione
DEI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
DEL PERSONALE DOCENTE
DEL PERSONALE ATA
DEL DSGA
ALL'ALBO ON LINE

OGGETTO: - obbligo scolastico - legge n. 159/2023.

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione dei genitori/tutori poiché sono introdotte alcune importanti novità che riguardano l'obbligo scolastico.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della Legge 159/2023:

- il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di **quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**.
- nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo CARLO LEVI

Codice fiscale: 97198040582 – Cod. meccanografico: RMIC81100A – Distretto 12

Via Serrapetrona 121 – 00138 Roma – tel. 06 88522322

<https://iclevi.edu.it/> ✉ RMIC81100A@istruzione.it pec: RMIC81100A@pec.istruzione.it

Inoltre, si precisa che nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.

Si ribadisce pertanto che **vige sempre l'obbligo di giustificazione dell'assenza** e si invitano i docenti a segnalare alla scrivente le situazioni sopra descritte e a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Adalgisa Maurizio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.lgs n. 39/1993)